



Originale
Copia

COMUNE DI MALLARE
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria in seduta di prima convocazione.

N. 24 Reg. del.

OGGETTO: Aliquota TASI proposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 45 del 29 agosto 2014 – Determinazione

L'anno duemilaquattordici, addì 9 (nove) del mese di Settembre, alle ore 20,11, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale debitamente convocato nei termini di legge.

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il SINDACO sig. Giribone Piero .

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra RANDISI d.ssa Grazia

Risultano:

	Presenti	Assenti
1) GIRIBONE PIERO	X	
2) GERMANO GIACOMO	X	
3) MARENCO SERGIO	X	
4) PELLE DANIELA		X
5) PESCE ALEX	X	
6) CERRUTI VALENTINA	X	
7) SCHINCA KATIA	X	
8) BACCINO SERGIO	X	
9) ASTIGGIANO FLAVIO	X	
10) PISTONE MARIO	X	
11) BRIANO MICAELA	X	

Totali Presenti

10

Totali Assenti

1

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 afferma che *“Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”*;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI:

- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 683 della Legge 27.12.2013, n. 147 che così dispone:

(Omissis)683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Visto il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.23 assunta nell'odierna seduta, resa immediatamente eseguibile;

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del sopra citato Regolamento i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI risultano individuati in:

- pubblica illuminazione,
- manutenzione strade,
- quota di personale riferita alla manutenzione strade,

Dato atto inoltre che la copertura dei servizi indivisibili come sopra individuati è assicurata nella misura del 31,88%, come da allegato A) alla presente deliberazione;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29 agosto 2014, resa immediatamente eseguibile, con la quale si proponeva al Consiglio Comunale di assumere le determinazioni in materia di aliquote/detractions TASI per l'esercizio 2014, quali componenti dell'Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013, di seguito riportate:

Tributo Servizi Indivisibili – T.A.S.I.

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,1%
Immobili assimilati all'abitazione principale: a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);	0,1%
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,1%
Fabbricati strumentali di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	0,1%
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	0,0%
Aree fabbricabili	0,0%

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili di cui all'allegato A) risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI, come da proposta della Giunta Comunale, di cui alla deliberazione n. 45/2014, dando atto che, non avendo determinato l'aliquota TASI per gli altri immobili, non si prevede alcuna quota a carico dell'occupante:

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,1%
Immobili assimilati all'abitazione principale: a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);	0,1%

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,1%
Fabbricati strumentali di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	0,1%
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	0,0%
Aree fabbricabili	0,0%

Visto l'art. 1, comma 688 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 4, comma 12-quater del Decreto Legge 24/4/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23/6/2014, n. 89, che in merito al versamento della TASI così dispone:

(Omissis)

Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio

delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta e' dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI e' dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo unico del D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del settore Economico – Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267;

Vista la Legge 147/2013;

Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della dichiarazione a voce del consigliere di minoranza Astiggiano, il quale dichiara l'astensione del proprio gruppo, poiché l'argomento dovrebbe essere preventivamente discusso in apposita Commissione consiliare;

CON VOTI 7 (sette) favorevoli e 0 (zero) contrari, essendo 10 (dieci) i consiglieri presenti di cui 7 (sette) i votanti e 3 (tre) astenuti – Astiggiano – Pistone e Briano, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare per l'annualità 2014 le seguenti aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dando atto che, non avendo determinato l'aliquota TASI per gli altri immobili, non si prevede alcuna quota a carico dell'occupante:

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,1%
Immobili assimilati all'abitazione principale: a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);	0,1%

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,1%
Fabbricati strumentali di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	0,1%
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	0,0%
Aree fabbricabili	0,0%

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3) di dare atto che viene assicurata la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili (pubblica illuminazione, manutenzione strade e quota di personale sulla manutenzione strade) per l'anno 2014 nella misura del 31,88%;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;

5) Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4^ comma del D.Lgs n. 267/2000.

ALLEGATO A

COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI

TASI

COPERTURA COSTI ANNO 2014 -

	descrizione	importo
	Pubblica Illuminazione	55.000,00
	Personale	2.000,00
	Strade	12.000,00
	TOTALE	69.000,00

TOTALE ENTRATE da TASI		22.000,00
------------------------	--	------------------

copertura costi		31,884058
-----------------	--	-----------

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to(Giribone Piero)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Grazia Randisi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 10/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Grazia Randisi)

PARERI EX ART. 49 D.LGS N. 267/2000

PARERE DI REGORITA' TECNICA

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Piero Giribone)

PARERE DI REGORITA' CONTABILE

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Piero Giribone)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mallare, lì 10/09/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Randisi Grazia